

ROMAGNA ALBANA SPUMANTE

D.O.C.

D.D. 13/Aprile/2010

Art 1 La denominazione di origine controllata “**Romagna Albana spumante**” è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2 Il vino spumante a DOC “**Romagna Albana spumante**” deve essere ottenuto da uve, prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3, del vitigno:
Albana al 100%

Art 3 La zona di produzione del vino spumante a DOC “**Romagna Albana spumante**” comprende, in tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Castrocaro e Terra del sole | Forlì | Forlimpopoli |
| Meldola | Bertinoro | Cesena |
| Montiano | Roncofreddo | Savignano sul Rubicone |
| Longiano | | |

Tutti in provincia di Forlì

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle e così delimitato

Comune di **Savignano sul Rubicone**: dalla strada statale n. 9 via Emilia.

Comune di **Cesena**: dal confine con il comune di Savignano sul Rubicone segue la strada statale n. 9 fino all’incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini – Bologna, che segue fino all’incontro con la strada statale n. 71 bis, da questa prende per la via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71 bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, San Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D’Altri sino al Fiume Savio e l’ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 via Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.

Comune di **Forlimpopoli**: dal confine con il comune di Cesena, segue la strada statale n. 9 fino all’incontro con la via della Madonna che segue fino all’incontro con la ferrovia Rimini – Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all’incontro con via San Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.

Comune di **Forlì**: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all’incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte San Michele, Gorizia, Isonzo, da quest’ultima segue la ferrovia Rimini – Bologna fino al casello del km. 59,000, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

Intero o in parte il territorio dei comuni di:

| | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Riolo Terme | Faenza | Casola Valsenio |
| Brisighella | Castelbolognese | |

Tutti in provincia di Ravenna

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:

Comune di **Faenza**: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini – Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del Fiume Lamone, e poi per via San Giovanni e per le vie Formellino, Ravagnana, Borgo San Rocco, Granarolo, Provelta. San Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese.

Comune di **Castelbolognese**: dalla ferrovia Rimini – Bologna.

Intero o parte del territorio dei comuni di:

Borgo Tossignano

Casalfiumanese

Castel San Pietro Terme

Dozza Imolese

Fontanelice

Imola

Ozzano Emilia

Tutti in provincia di Bologna.

Per i comuni di **Imola e Ozzano Emilia** i limiti a valle sono i seguenti:

Comune di **Imola**: dalla ferrovia Rimini – Bologna sino all'incrocio con la strada statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo.

Comune di **Ozzano Emilia**: dalla ferrovia Rimini – Bologna.

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a DOC "**Romagna Albana spumante**" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro, in vigneto specializzato, ammessa per la produzione del vino "**Romagna Albana spumante**" e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Romagna Albana spumante: | 9,00 tonnellate./ettaro | 13,00% vol. |
| dopo l'appassimento: | | 16,00% vol. |

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOC "**Romagna Albana spumante**" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del **20%** il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art 5 Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del prodotto base devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna;

La menzione “**vigna**” seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in etichetta in caratteri e dimensioni uguali o inferiori al carattere utilizzato per la denominazione di origine.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: fattoria, viticoltore, cascina, tenuta, podere ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Art 8 Sulle bottiglie contenenti il vino spumante a DOC “**Romagna Albana spumante**” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.